



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)

Testo di legge relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLE FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del **progetto di legge regionale n. 294** d'iniziativa dei Consiglieri Andreoli, Formaggio, Bet, Bozza, Cecchetto, Centenaro, Cestaro, Dolfìn, Giacomìn, Maino, Pan, Possamai, Razzolini, Rizzotto, Sponda, Vianello e Zecchinato

Licenziato il **25-09-2024** nella seduta **n. 133** con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 43			
Maggioranza richiesta	n. 23	38	2	6

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Renzo Masolo.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Relatore il Consigliere Marco Andreoli

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

L’iniziativa legislativa ha per oggetto l’istituto degli appostamenti come delineati nel quadro normativo e nella esperienza e tipicità dell’esercizio dell’attività venatoria nel territorio regionale e che si contraddistinguono, secondo le caratteristiche e specificità, ivi compreso il relativo regime normativo, che sono loro proprie.

Lo scopo del progetto di legge, intervenendo sul tema dell’apprestamento degli appostamenti sotto il profilo delle modifiche di sito a ciò funzionali, è quello di garantire certezza del diritto, sia per chi pratica l’esercizio venatorio, sia, nel contempo, per gli organi di vigilanza chiamati a presidiare il corretto uso ed assetto del territorio, evitando il determinarsi di situazioni di divergenze interpretative, foriere di possibili contestazioni, di eventuale irrogazione di sanzioni e di conseguente contenzioso.

È indubbia la competenza del legislatore regionale ad intervenire a disciplinare la materia degli appostamenti, nell’ambito e nei limiti delineati dal legislatore statale.

In particolare in materia, non può non richiamarsi quanto previsto dagli articoli 3 bis e 3 ter dell’articolo 5 della legge n. 157 del 1992, così come introdotti dall’articolo 7 della legge 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) che hanno disposto come “l’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività.....”, con una espressa previsione di attribuzione di competenza alle regioni, così come alle province autonome, ai sensi della quale “le regioni ...definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3 bis”; ed in tal senso il legislatore regionale, oggi, si propone di intervenire declinando la propria competenza sotto il profilo della definizione, con proprie norme, della condizione per la sistemazione del sito (articolo 2 con relativo allegato C bis), anche accompagnando l’articolato con alcune misure di aggiornamento delle modalità di localizzazione del sito destinato ad appostamento e mettendo a disposizione di quanti praticano l’attività venatoria da appostamento la possibilità di integrare la documentazione richiesta con documentazione aggiuntiva che fornisca evidenza oggettiva dello stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’appostamento.

Ne consegue, anche in esito agli emendamenti presentati, istruiti e votati in sede di Commissione, che con l’articolo 1 si aggiornano le tecniche di individuazione del sito, contemplando espressamente, per la localizzazione dell’appostamento precario - che si ricorda, necessita di comunicazione dell’allestimento al Comune territorialmente competente - in alternativa alla carta in scala 1: 25.000, ovvero alla carta tecnica regionale, la possibilità di fornire le coordinate georeferenziate. Nel medesimo articolo, al comma 2, viene

prevista la possibilità di depositare documentazione fotografica atta ad attestare lo stato dei luoghi prima e dopo i lavori di realizzazione dell'appostamento.

Con l'articolo 2 viene inserito l'articolo 20 quinquies il quale, a sua volta, inserisce l'Allegato C bis esplicativo, prevedendo una elencazione di modifiche di sito, funzionali all'allestimento dell'appostamento per l'esercizio dell'attività venatoria, che, in quanto tali non comportano forme di alterazione permanente dello stato dei luoghi, ovvero modifiche funzionali e permanenti di una area che contraddicono o alterino in forme e misure non reversibili la vocazione dell'area stessa e corredando tale previsione di una specifica sanzione amministrativa per i comportamenti difformi.

L'articolo 3, inserito in sede di esame istruttorio di commissione, aggiunge il comma 9 bis all'articolo 20 della legge regionale 50/1993 ed introduce un regime autorizzativo, riguardante le aziende faunistico venatorie, delle forme di caccia previste dall'articolo 20 della legge regionale 50/1993.

L'articolo 4 contiene la norma di neutralità finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66, in data 25 settembre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 294 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Cestari, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato con delega Dolfi); Zaia Presidente (Vianello con delega Bet, Cestaro con delega Gerolimetto, Giacomini con delega Centenaro); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Contrari i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Masolo); Misto (Lorenzoni).

Astenuto il rappresentante del gruppo Partito Democratico Veneto (Zottis).

E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Renzo Masolo.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. All'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: “*localizzazione dell'appostamento precario di caccia*” sono aggiunte le seguenti: “*, a scelta del presentatore della comunicazione di cui allegato A)*,” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “*o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione*”;

b) all'allegato A all'articolo 20 ter, nel paragrafo “Allegati” sono apportate le seguenti modifiche:

1. al secondo periodo, dopo le parole “*localizzazione dell'appostamento precario di caccia*” sono aggiunte le seguenti “*a scelta del presentatore della presente comunicazione*” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “*o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione*”;

2. è aggiunto in fine il seguente periodo “*E' facoltà del presentatore depositare documentazione, anche fotografica, contenente le evidenze idonee atte a dimostrare lo stato dei luoghi ante e post realizzazione dell'appostamento precario.*”

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l'articolo 20 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“*Art. 20 quinquies – Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti*”.

1. *L'allestimento degli appostamenti di cui all'articolo 20, di cui all'articolo 20 bis, di cui all'articolo 20 ter e di cui all'articolo 20 quater è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato C bis alla presente legge.*

2. *Per i comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste nel presente articolo si applica esclusivamente la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1 lettera m)*”.

Allegato C bis - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti.

A) *Nell'allestimento degli appostamenti di cui al presente articolo, sono consentite tutte le modifiche di sito per l'esercizio dell'attività venatoria, purché le stesse non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.*

B) *Fra le modifiche di sito che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi di cui alla lettera A) sono comprese le seguenti:*

a) *lo sfalcio dell'erba sotto le piante dell'appostamento ed in prossimità delle stesse;*

b) *l'installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante dell'appostamento, o in prossimità delle stesse, per il posizionamento delle gabbie per richiami, ivi compreso il posizionamento di sistemi di protezione dei richiami;*

c) *la potatura delle piante dell'appostamento;*

- d) *i piccoli e limitati spostamenti di terra funzionali all'apprestamento dell'appostamento;*
- e) *l'applicazione di rami secchi sulle piante dell'appostamento.*

**Art. 3 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"**

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"9 bis. Nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie di cui all'articolo 29, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta del concessionario rilascia autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella della concessione medesima, la cui validità è annualmente confermata dal concessionario, mediante il solo versamento della specifica tassa".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	3
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	3
Art. 3 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"	4
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 5 - Entrata in vigore.	4